



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio dei Comuni della ex**  
**Provincia di Ragusa**  
**Settore Entrate Finanze**



DETERMINAZIONE N. 28 DEL 22/02/2019

REGISTRO GENERALE N. 175 DEL 26-2-19

**Oggetto:** transazione tra il Comune di Scicli e **omissis**. Liquidazione.

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

**Premesso che:**

- A. con decreto ingiuntivo n. **omissis** reso dal Giudice di Pace di Piacenza, notificato il 27/12/2010 ed acquisito al protocollo generale in pari data al prot. n. 38503, su ricorso del Sig. **omissis**, residente in **omissis**, è stato ingiunto al Comune di Scicli di pagare la somma di euro 2.461,20, oltre agli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese e compensi del giudizio per onorari, oltre alla maggiorazione del 4%, all'IVA ed alle successive occorrenze;
- B. in data 6 maggio 2011 il decreto ingiuntivo **omissis** veniva dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune in data 12 maggio 2011;
- C. in data 06 ottobre 2011 veniva notificato l'atto di precetto;
- D. in data 22 novembre 2011 veniva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, non andato a buon fine;
- E. con la sentenza n. **omissis**, sul ricorso **omissis**, il Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato dal Sig. **omissis**, e ordina al Comune di Scicli di ottemperare al decreto ingiuntivo n. **omissis** per un importo di euro 4.916,90, nomina commissario ad acta il Prefetto di Ragusa e condanna il Comune di Scicli alle spese di giudizio che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge;
- F. con decreto del 06/10/2016 il Prefetto della Provincia di Ragusa ha nominato il Dott. Alessandro Storaci, Funzionario Economico Finanziario, per l'incarico conferito dal Tar per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza **omissis**, resa sul ricorso per ottemperanza RG n. **omissis**;
- G. con nota prot. 1796 del 17/01/2017, su formale richiesta del Commissario ad acta del 06/10/2016, prot. 26681, l'Ente ha comunicato che con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 06/10/2015 la Commissione Straordinaria aveva adottato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in istruttoria presso il Ministero dell'Interno e, pertanto, che ai sensi del comma 4 dell'art. 243-bis del Tuel "Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data ddeliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3";
- H. il predetto commissario ad acta si è insediato con verbale del 09/03/2017, prendendo atto dello stato giuridico dell'Ente e sospendendo l'esecuzione

dell'ottemperanza fino al termine di cui al citato comma 4 dell'art. 243-bis del Tuel;

**Visto:**

- ✓ la proposta acquisita al nostro protocollo generale in data 17/01/2019 al n. 1733 con la quale il Sig. **omissis** si dichiara disponibile, a fronte del pagamento entro il 31.01.2019, della pretesa portata dal Decreto Ingiuntivo n. **omissis** reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. **omissis** resa dal Tar per l'Emilia Romagna per un importo complessivo di euro 7.000,00;
- ✓ la disponibilità di questo Comune, comunicata con nota prot. 2050 del 18/01/2019, ad una definizione transattiva del dovuto, proponendo un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad euro 6.500,00;
- ✓ l'accettazione della suddetta proposta dell'Ente da parte del Sig. **omissis**, giusta nota acquisita al prot. 2065 del 21/01/2019;

**Ritenuto che** la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spese per il Comune;
- c) consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora disposto dal Decreto Ingiuntivo definitivo;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2019 con la quale:

- è stato approvato lo schema di accordo di transazione;
- è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della transazione;
- è stato autorizzato il Responsabile del Settore III Entrate - Finanze alla definizione degli atti consequenziali;

**Vista** la corrispondenza intercorsa con la parte, nonché con il legale incaricato dalla parte;

**Dato atto** che le somme occorrenti per il pagamento del presente accordo transattivo sono state impegnate con determina RG. n. 60 del 29/01/2019 e che le stesse vanno imputate:

- quanto ad euro 4.916,90 al Sig. **omissis**, a totale tacitazione della pretesa vantata dal creditore nei confronti dell'Ente portata dal Decreto Ingiuntivo n. **omissis** reso dal Giudice di Pace di Piacenza;
- quanto ad euro 1.583,10 quale rimborso a totale tacitazione della pretesa vantata per spese legali portata dal Decreto Ingiuntivo n. **omissis** reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. **omissis** resa dal Tar per l'Emilia Romagna nei confronti del Comune di Scicli,

**Visto** il D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

**Visto** il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

## **DETERMINA**

*Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata ed in*

esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2019:

1. di liquidare:

- quanto ad euro 4.916,90 al Sig. **omissis**, a totale tacitazione della pretesa vantata dal creditore portata dal Decreto Ingiuntivo n. **omissis** reso dal Giudice di Pace di Piacenza nei confronti del Comune di Scicli, impegnata con determina RG. n. 60 del 29/01/2019, alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Mac. 10, cap. 217 del Bilancio 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio ex art. 163, comma 1 e 3, l= 75/2019, sul c/c **omissis**;
- quanto ad euro 1.583,10 all'Avv. **omissis** quale rimborso a totale tacitazione della pretesa vantata per spese legali portata dal Decreto Ingiuntivo n. **omissis** reso dal Giudice di Pace di Piacenza e dalla sentenza n. **omissis** resa dal Tar per l'Emilia Romagna nei confronti del Comune di Scicli, impegnata con determina RG. n. 60 del 29/01/2019, alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Mac. 10, cap. 217 del Bilancio 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio ex art. 163, comma 1 e 3, l= 75/2019, sul c/c **omissis**;

2. di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 193/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

3. di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

4. di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione N. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DI P.O.  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

*Galanti*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. 75/2019

LIQUIDAZIONE: N. 359/2019

MANDATO: N. 445/2019 e N. 446/2019

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, il 22 FEB, 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

*Galanti*